CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI <mark>INGEGNERI</mark>



Circ. CNI n. 948/XIX Sess./2022

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Informativa su video asseverazioni per cessione credito.

Cari Presidenti.

nei giorni scorsi la società Deloitte, attraverso un proprio ramo societario, ha lanciato un'incredibile iniziativa che ha scatenato le giustificate proteste e l'indignazione dei professionisti impegnati nell'attività di asseverazione. La società ha previsto di inserire nella sua piattaforma "Deloitte banca e cessione del credito" un video per ogni asseverazione rilasciata. La pubblicazione del video è necessaria per farsi riconoscere la cessione del credito per Bonus edilizi e Superbonus. Il video, della durata massima di 5 minuti, deve inquadrare espressamente il volto del tecnico e l'immobile oggetto di intervento. Quest'ultimo non solo dovrà essere riconoscibile, ma è necessario inquadrare il cartellone di cantiere, il numero civico, il contesto urbanistico. Non basta. Nel video il tecnico dovrà citare espressamente gli importi e gli interventi asseverati, mostrando tutti i lavori eseguiti.

La Rete Professioni Tecniche, nell'apprendere questa discutibile iniziativa, ha già espresso la più assoluta indignazione, chiedendo – attraverso l'atto di diffida che si allega - l'immediata revoca dell'obbligo richiesto in quanto inadeguato, illegittimo ed ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati.

Questa complicazione procedurale, infatti, non trova alcun tipo di appiglio normativo. Se poi lo scopo fosse quello di scoraggiare eventuali truffe, l'effetto sarebbe del tutto nullo. Né l'iniziativa potrebbe avere un impatto in merito alla responsabilità della banca, dato che il dolo o la colpa grave della stessa non potrebbero seriamente sussistere in presenza di crediti correttamente asseverati. Inoltre, questo ulteriore appesantimento burocratico non solo viola palesemente l'art. 1341 del Codice Civile (vessatorietà), ma non ha nemmeno alcun rilievo rispetto alle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio o di responsabilità dell'impresa. Infine, l'iniziativa da un lato si configura come un'evidente violazione della privacy, dall'altro rappresenta un pericoloso precedente.

La diffida è stata inviata per conoscenza - e per avviare azioni comuni- alle associazioni aderenti alla filiera delle costruzioni, alla commissione di monitoraggio del superbonus ed alle professioni del CUP ed ai Consigli Nazionali aderenti a ProfessionItaliane nonché dei dottori commercialisti e degli avvocati.

Sarà, altresì, inviato anche alle istituzioni pubbliche competenti sul tema ed ai partiti politici.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allegano alla presente il comunicato stampa contro le

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI <mark>INGEGNERI</mark>

video asseverazioni e la diffida alla società Deloitte. Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE (Ing. Armando Zambrano)

Allegati:

- Comunicato stampa RPT su video asseverazioni;
- Nota RPT Atto di intimazione.



Comunicato stampa

Video asseverazioni per cessione credito: dura presa di posizione della RPT

I professionisti tecnici reagiscono con fermezza all'iniziativa gratuita della Deloitte e annunciano la diffida

Nei giorni scorsi la società Deloitte ha lanciato un'incredibile iniziativa che ha scatenato le giustificate proteste e l'indignazione dei professionisti impegnati nell'attività di asseverazione. La società ha previsto di inserire nella sua piattaforma "Deloitte banca e cessione del credito" un video per ogni asseverazione rilasciata. La pubblicazione del video è necessaria per farsi riconoscere la cessione del credito per Bonus edilizi e Superbonus. Il video, della durata massima di 5 minuti, deve inquadrare espressamente il volto del tecnico e l'immobile oggetto di intervento. Quest'ultimo non solo dovrà essere riconoscibile, ma è necessario inquadrare il cartellone di cantiere, il numero civico, il contesto urbanistico. Non basta. Nel video il tecnico dovrà citare espressamente gli importi e gli interventi asseverati, mostrando tutti i lavori eseguiti.

La Rete Professioni Tecniche esprime la più assoluta indignazione per questa incredibile iniziativa che va assolutamente respinta per una serie di precisi motivi. Tanto per cominciare, questa complicazione procedurale non trova alcun tipo di appiglio normativo. Se poi lo scopo è quello di scoraggiare eventuali truffe, l'effetto è del tutto nullo. Né l'iniziativa può avere un impatto in merito alla responsabilità della banca, dato che il dolo o la colpa grave della stessa non possono seriamente sussistere in presenza di crediti correttamente asseverati. Inoltre, questo ulteriore appesantimento burocratico non solo viola l'art. 1341 del Codice dei Contratti (vessatorietà), ma non ha nemmeno alcun rilievo rispetto alle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio o di responsabilità dell'impresa. Infine, l'iniziativa da un lato si configura come un'evidente violazione della privacy, dall'altro rappresenta un pericoloso precedente.

CONSIGLI NAZIONALI:



Per questi motivi nelle prossime ore la RPT invierà una diffida alla società Deloitte e, contestualmente sottoporrà la questione alla Commissione di monitoraggio, alle istituzioni e a tutte le forze politiche.

Roma 19 settembre 2022

CONSIGLI NAZIONALI:



c.a.

Studio Tributario e Societario – Deloitte Società Tra Professionisti S.r.l.

sts-deloitte@sts-pec.it

Prot. n. 469/2022

Roma, 19 settembre 2022

Oggetto: Atto di intimazione e diffida.

La scrivente Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche, in breve "RPT", in rappresentanza dei diritti e degli interessi degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti (i.e. Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici e Fisici; Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Geologi; Geometri e Geometri Laureati; Ingegneri; Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; Tecnologi Alimentari)

PREMESSO

- che tutto il settore della cd. filiera delle costruzioni ormai da un decennio incontra gravissime difficoltà, drammaticamente aggravate dalla pandemia e dalla recente crisi internazionale che ha generato un aumento abnorme dei costi delle materie prime e dell'energia;
- che l'intervento normativo più significativo degli ultimi decenni, il cd. Superbonus, introdotto dal DL. 34/2020 e più volte modificato, ha positivamente inciso sul settore, consentendo ai professionisti ed alle imprese della filiera delle costruzioni di contrastare almeno parzialmente la crisi pluriennale citata;
- che tale misura, di oggettiva ed attestata utilità per tutti gli attori istituzionali e privati coinvolti (si pensi a: aumento del P.I.L., contrasto al lavoro nero, aumento effettivo del gettito fiscale, efficientamento energetico, miglioramento sismico degli edifici e loro

Consigli Nazionali:



riqualificazione, aumento dell'occupazione ecc...), ha, nel tempo visto, interventi normativi e scelte organizzative (non solo del ceto bancario) finalizzati esplicitamente a scoraggiarne l'utilizzo, nonostante le gravissime conseguenze economiche, sociali ed ambientali direttamente a ciò conseguenti;

- che tale percorso volto a contrastare il cd. Superbonus (imposto attraverso oneri documentali, certificatori ed altro sempre maggiori e sempre più incerti) non trova riscontro in misure consimili adottate da altri paesi europei, i cui sistemi giuridico-bancari si caratterizzano sempre più (specie in una fase di pesante recessione quale quella attuale) per la semplificazione degli oneri documentali ad imprese professionisti, anche in caso di bonus fiscali assimilabili al nostro cd. Superbonus;
- che, da ultimo, in tale logica di contrasto al cd. Superbonus, si deve annoverare la scelta, operata ex abrupto, da codesta Società, nella sua qualità di advisor di alcuni delle più importanti realtà bancarie, di richiedere la allegazione di non meglio precisate riprese video dei lavori effettuati allo scopo di usufruire del cd. Superbonus;
- che tale richiesta aggiuntiva, visibile sul portale da Voi curato, si sostanzia in un immotivato, non previsto, illogico aggravamento dei già pesanti oneri documentali e certificatori gravanti sui committenti e sui professionisti;
- che tale onere documentale aggiuntivo, oltre a svilire la figura del professionista (su cui di fatto ricadrà sempre) appare di dubbia utilità e di opinabile base normativa atteso che:
 - a) appare contrastante con i principi di lealtà e buona fede contrattuale poiché costituisce un inutile aggravamento di oneri riferiti ad atti e documenti validati ed asseverati da professionisti (svolgenti in tal caso funzione di incaricati di pubblico servizio) coperti da adeguata assicurazione professionale è già validati da una Amministrazione Pubblica centrale (ENEA);
 - b) appare contrastante con l'art. 13 bis della L. 247/2012, applicabile anche ai professionisti rappresentati dalla RPT (Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172) poiché si sostanzia in una modificazione unilaterale sopravvenuta del contratto;
 - c) appare contrastante con l'art. 1341 del codice civile;

Consigli Nazionali:



- d) appare contrastante con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza atteso che i luoghi ed i beni oggetto del video non possono essere ripresi senza consenso dei relativi proprietari come pure i lavoratori eventualmente in esso filmati; di contro ove ciò sia legittimo, dovrebbe essere rilasciata ampia ed esaustiva informativa sull'uso che di tale documenti video si andrà a fare, cosa che non risulta;
- e) non appare giustificata da innovazioni normative o interpretative di sorta atteso che gli Istituti bancari, a seguito delle recentissime innovazioni normative sull'art. 121 del DL 34/2020 sono, di fatto, garantite al massimo grado nei confronti di eventuali irregolarità/illegittimità. Ciò in ragione del fatto che la limitazione della responsabilità al caso del "dolo" o della "colpa grave", di fatto, la esclude (in capo al cessionario) in presenza di crediti regolarmente certificati e asseverati;
- f) non appare esser richiesta dalle vigenti disposizioni in materia di cd. antiriciclaggio né dai ccdd. Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 che peraltro in nessun caso possono generare obblighi ed oneri impropri nei confronti dei terzi;
- g) non appare avere alcun effetto deterrente di eventuali comportamenti illeciti né appare idoneo a configurare una adeguata diligenza dell'advisor o dell'istituto bancario che devono esser riferite semmai, come già avviene, all'adeguatezza documentale, attestata, si ripete, da professionisti responsabili in prima persona;
- h) appare richiedere obblighi di facere per lo più di difficile attuazione (si pensi all'ipotesi di lavori già effettuati) e di costi non preventivati né preventivabili non trascurabili che, come tali, non possono essere scaricati sulla committenza.

Tanto premesso, con la presente,

SI INTIMA E SI DIFFIDA

codesta Spett.le Società a rimuovere l'obbligo richiesto in quanto inadeguato, illegittimo ed ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati, dandone pronto riscontro alla scrivente.

Consigli Nazionali:



Ciò con l'avvertenza che, in difetto, questa Associazione sarà costretta a tutelare gli interessi dei propri associati in tutte le sedi giurisdizionali necessarie e presso le competenti Autorità di Vigilanza.

IL SEGRETARIO

(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)